


## Previdenza vincolata – lavorare & risparmiare fino a 70 anni



- Risparmio 3a fino all'età di 70 anni
- Contenuto della modifica
- Cosa significa questo per un nuovo affare?
- Quali possibilità vi sono per il portafoglio?
- Piccolo promemoria: basi legali

## Risparmio 3a fino all'età di 70 anni

Un numero sempre maggiore di persone, in particolare anche quelle che esercitano un'attività lucrativa indipendente, continuano a lavorare dopo aver raggiunto l'età di pensionamento ordinaria AVS. Per sostenere questa tendenza il Consiglio federale ha deciso di modificare le leggi riguardanti la previdenza vincolata. Viene resa più flessibile l'età finale massima in modo che le persone che continuano a esercitare un'attività lucrativa possano godere dei vantaggi della previdenza vincolata fino a un'età max. di 70 o 69 anni.

## Contenuto della modifica

Donne e uomini che esercitano un'attività lucrativa oltre l'età di pensionamento ordinaria AVS (risp. 64 e 65 anni) possono differire il prelievo delle prestazioni di vecchiaia del pilastro 3a fino al momento in cui termineranno di lavorare. Inoltre possono continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali del pilastro 3a. Questo differimento è possibile per 5 anni al massimo.

## Cosa significa questo per un nuovo affare?

Per la durata contrattuale nella previdenza vincolata è determinante l'età di pensionamento ordinario AVS. I contratti 3a devono continuare a osservare l'età finale massima di 64 e 65 anni.

Se l'età del pensionamento è ancora lontana nel tempo, nessuno può dire con certezza se p. es. tra 20 o 30 anni potrà o vorrà continuare a esercitare un'attività lucrativa oltre l'età ordinaria AVS. La conclusione generale di contratti 3a fino all'età finale di 70/69 anni non è quindi conveniente in tutti quei casi in cui poi non si lavorerà così a lungo. In questi casi sarebbe necessario un riscatto anticipato al momento del pensionamento, p. es. a 65 anni, con relative perdite.

Si può quindi menzionare sicuramente ai futuri contraenti che **a determinate condizioni si può prolungare il contratto.**

Questa possibilità è indicata a partire da fine marzo nei seguenti punti:

- Nella **proposta**, capitolo «Indicazioni complementari e informazioni importanti»: **«Risparmio 3a fino all'età di 70 anni**  
*Le persone che continuano a lavorare dopo aver raggiunto l'età di pensionamento ordinaria possono rinviare la riscossione della prestazione di vecchiaia del pilastro 3a fino alla cessazione dell'attività lucrativa, ma al massimo per 5 anni, continuando a beneficiare durante questo periodo di vantaggi fiscali. Si deve comunicare la necessità negli ultimi 12 mesi, al più tardi entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.»*
- Nelle **Condizioni generali d'assicurazione EGV007**, Integrazione del paragrafo 3 Estratto dall'OPP3 (modifica del 17.10.2007), art. 3, cpv. 1:  
*«<sup>1</sup> ... Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di 5 anni a partire dal raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS.»*

Potete leggere i dettagli riguardanti il procedimento nel capitolo «Possibilità per il portafoglio».

Corre voce che altre compagnie concludono dei contratti fino all'età finale di 70 anni senza restrizioni. In base ai motivi spiegati sopra non riteniamo che questo metodo sia vantaggioso per i clienti.

### **Eccezione: offerte speciali per le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente a partire dall'età d'entrata di 59/60 anni**

Per gli indipendenti a partire dall'età d'entrata di risp. 60 e 59 anni si può concludere un contratto fino all'età finale di 70 / 69 anni. Di regola si tratta di polizze TerzaComfort con una durata minima di 5 anni. Il TerzaFondsPlan è l'unico che sia ancora ammesso con una durata contrattuale di 10 anni, che corrisponde alla durata minima prescritta dalla legge. Con la sua firma il contraente conferma che continuerà a esercitare un'attività lucrativa per tutto il periodo contrattuale. Se il cliente dovesse andare in pensione prima della scadenza contrattuale concordata, egli dovrà informare immediatamente la PAX per iscritto. Verrà poi effettuato un riscatto, non è possibile continuare l'assicurazione con esenzione dal pagamento del premio.

L'esenzione dal pagamento del premio e la rendita d'invalidità si possono concludere solo fino all'età finale di 65 e 64 anni.

Per questa offerta speciale vi preghiamo di rivolgervi al reparto VERS/Technik EV.

### **Quali possibilità vi sono per il portafoglio?**

Se un assicurato PAX continua a esercitare un'attività lucrativa oltre l'età di pensionamento ordinaria AVS, può in ogni caso approfittare dei vantaggi, vale a dire può differire il pagamento fino a un massimo di 5 anni e continuare a pagare i premi con agevolazione fiscale.

Secondo l'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3 art. 3 cpv.1), il cliente deve confermare ogni anno alla PAX che continua a esercitare un'attività lucrativa.

### **Procedimento in caso di prolungamento del contratto**

Il contraente comunica a l'agenzia generale oppure al servizio clienti assicurazioni individuali al più tardi entro un mese dalla scadenza contrattuale ch'egli desidera prolungare il contratto. Per ciascuna proposta si può richiedere un prolungamento di 1 o di 2 anni. Il prolungamento viene calcolato e il cliente riceve una proposta di modifica (vedi appendice), in cui egli conferma con la sua firma che continuerà a esercitare un'attività lucrativa durante il periodo contrattuale prolungato. Dopo di che la polizza viene modificata.

Dopo la scadenza si può richiedere un ulteriore prolungamento in qualunque momento, a condizione che sussistano i criteri necessari. Il prolungamento è sempre limitato a due anni, in modo che il cliente non debba effettuare nessun riscatto.

Non si può prolungare la rendita d'invalidità (età finale max. di 65 e 64 anni).

## **Piccolo promemoria:**

### **Estratto dall'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3):**

*art. 3, cpv. 1*

<sup>1</sup> Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21. cpv. 1 della LF 20 dic. 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS.

*art. 7 cpv. 3 und 4*

<sup>3</sup> I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS).

<sup>4</sup> Nell'anno in cui termina l'attività lucrativa può essere versato l'intero contributo.

### **Circolare n. 18 dell'AFC del 17 luglio 2008:**

#### ***Trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni di previdenza del pilastro 3a***

*Estratto dalla cifra 6.1 "Versamento e imposizione delle prestazioni / principi"*

Se l'intestatario della previdenza termina la sua attività lucrativa dopo l'età ordinaria della rendita AVS, ma prima del 69° anno (donne) risp. del 70° anno (uomini), i conti risp. le polizze del pilastro 3a ancora esistenti sono sciolti al momento della fine dell'attività lucrativa, ciò che determina l'imponibilità delle prestazioni.